II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 15 gennaio 1982

relativa all'apertura di preferenze tariffarie in Grecia per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera

(82/42/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che il 1° gennaio 1981 la Grecia ha aderito a questa Comunità ;

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica sono entrati in vigore il 1° gennaio 1981 ;

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia ed il Regno di Svezia, dall'altro, nonché il protocollo aggiuntivo all'accordo concluso tra gli Stati membri della Comunità del carbone e dell'acciaio e la Confederazione elvetica, devono essere approvati dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie ;

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, con decisione 80/1363/CECA [1] hanno deciso di applicare a titolo autonomo gli obblighi derivanti per il 1981 dai protocolli aggiuntivi ; che le procedure di ratifica di detti protocolli aggiuntivi non sono ancora ultimate in tutti gli Stati membri ;

desiderosi di prorogare l'applicazione, a titolo autonomo e congiuntamente, delle riduzioni dei dazi doganali all'importazione e di altri diritti all'importazione convenuti in questi protocolli aggiuntivi ;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera, i dazi doganali all'importazione applicabili in Grecia sono portati all'80 % del dazio di base o riscossi a concorrenza dell'80 % del dazio di base. I dazi di base da considerare sono i dazi effettivamente applicati dalla Grecia il 1° luglio 1980.

Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione, applicati dalla Grecia nei confronti delle importazioni di prodotti originari dei paesi elencati al primo comma, sono portate all'80 % delle aliquote di

[1] GU n. L 385 del 31. 12. 1980, pag. 19.

base o riscosse a concorrenza dell'80 % delle aliquote di base. Le aliquote di base da considerare sono le aliquote applicate dalla Grecia il 31 dicembre 1980.

2. Se, durante l'anno 1982, la Grecia sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri prima delle scadenze previste dal calendario stabilito dall'atto d'adesione del 1979, essa sospende o riduce allo stesso livello anche i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dei paesi elencati al paragrafo 1.

Articolo 2

1. I depositi cauzionali all'importazione ed i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni originarie dei paesi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, sono ridotti del 50 % al 1° gennaio 1982.

2. Se, durante l'anno 1982, la Grecia applica nei riguardi degli altri Stati membri una riduzione dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti più alta di quella prevista al paragrafo 1, essa concede la stessa riduzione alle importazioni di prodotti originari dei paesi elencati all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Dato che le modifiche delle norme d'origine, rese necessarie dall'adesione della Grecia alle Comunità europee, apportate dai comitati misti istituiti dagli accordi tra la Comunità economica europea ed i paesi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, sono entrate in vigore il 1° gennaio 1981, esse sono applicabili ai prodotti di cui alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri decidono di comune accordo eventuali misure di salvaguardia suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 5

La presente decisione scade all'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed i paesi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, dall'altro, entro e non oltre il 31 dicembre 1982.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni che l'esecuzione della presente decisione comporta.

Fatto a Bruxelles, addì 15 gennaio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS